

REGOLAMENTO

per

l'esame professionale superiore di gerente di cassa pensione¹

del

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame professionale federale superiore è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I gerenti di cassa pensione sono specialisti nel campo della previdenza professionale. Gestiscono autonomamente una cassa pensione e sostengono gli organi della fondazione nelle loro decisioni. Garantiscono che le decisioni prese siano attuate in modo professionale e competente.

Sono in grado di gestire una cassa pensione in modo indipendente dal punto di vista organizzativo e professionale e di garantire la realizzazione di progetti per il suo ulteriore sviluppo. Possiedono le competenze per gestire il personale, fissare obiettivi, valutarne il raggiungimento e condurre colloqui di valutazione dei collaboratori.

I gerenti di cassa pensione possono garantire che gli assicurati della loro cassa pensione ricevano una consulenza su questioni giuridiche e attuariali.

Possono esercitare la loro attività in una funzione dirigenziale all'interno di istituti collettivi o comuni, di organi di vigilanza, banche, assicurazioni o uffici di revisione.

Collaborano con autorità di vigilanza, periti in materia di assicurazioni pensionistiche, uffici di revisione e partecipano attivamente ad associazioni professionali. Provvedono alla propria formazione continua e si tengono al passo

¹ In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

con gli sviluppi economici, sociali, tecnologici ed ecologici e sono in grado di proporre misure basate su questi sviluppi.

1.22 Principali competenze operative

I gerenti di cassa pensione con diploma federale gestiscono autonomamente istituti di previdenza o ricoprono posizioni dirigenziali in istituti collettivi o comuni.

Si occupano di:

- organizzare e strutturare istituti di previdenza, effettuare riorganizzazioni;
- gestire con competenze professionali e sociali i collaboratori, attuare i principi del personal management;
- sostenere i consiglieri della fondazione nel loro ruolo di gestione e fornire supporto per la preparazione delle riunioni;
- garantire che la comunicazione interna ed esterna sia tempestiva e adeguata in ogni situazione;
- applicare e garantire la *governance* delle casse pensioni;
- esaminare e interpretare i requisiti normativi e garantirne l'attuazione, seguire attivamente gli sviluppi normativi e ricavarne le azioni necessarie;
- seguire il processo strategico di investimento e garantirne l'attuazione, commissionare e seguire gli studi di ALM (*asset and liability management*). Monitorare l'attività di investimento e stipulare contratti con terzi, conoscere e applicare all'occorrenza i criteri ambientali, sociali e di *governance* e gli approcci di sostenibilità (ESG);
- valutare opportunità, rischi e costi di investimento sostenibili e non sostenibili e ricavarne azioni;
- conoscere i principi attuariali e di matematica finanziaria. Assicurare l'esatta implementazione attuariale della previdenza professionale e collaborare attivamente con l'esperto di casse pensioni;
- sviluppare la struttura organizzativa del sistema finanziario e contabile secondo gli standard e le direttive, svolgere funzioni di controllo e monitoraggio, garantire la contabilità, analizzare e valutare la situazione finanziaria e definire e attuare eventuali misure;
- assicurare e sviluppare ulteriormente l'informatica, avviare e monitorare progetti di digitalizzazione e IT, garantire la sicurezza e la protezione dei dati e la loro archiviazione;
- provvedere attivamente alla propria formazione continua e a quella dei collaboratori.

1.23 Esercizio della professione

I gerenti di cassa pensione assistono il presidente del consiglio di fondazione nella preparazione delle sedute del consiglio e assistono i consiglieri di fondazione nelle loro decisioni, garantendone l'attuazione.

Sono abili comunicatori, sia internamente che esternamente, e si avvalgono delle moderne tecniche di presentazione.

I gerenti di cassa pensione seguono in modo indipendente gli sviluppi giuridici e adattano i regolamenti e i principi alle circostanze.

Definiscono i processi di investimento, sono in grado di organizzarli e di garantirne l'attuazione e il monitoraggio. Conoscono i criteri di sostenibilità nel processo di investimento, sono in grado di valutarli e, se necessario, di applicarli.

I gerenti di cassa pensione conoscono i principi e le interrelazioni attuariali e di matematica finanziaria e sono in grado di garantirne l'applicazione.

Sono in grado di gestire la contabilità in modo autonomo secondo le disposizioni di legge e la Swiss GAAP FER 26.

I gerenti di cassa pensione seguono attivamente lo sviluppo della tecnologia informatica e sono in grado di introdurre nuove tecnologie come la digitalizzazione.

Garantiscono un ambiente di lavoro moderno per i loro collaboratori e provvedono alla formazione continua, sia personale che del team.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

I gerenti di cassa pensione assicurano la sostenibilità del 2° pilastro attuando la previdenza professionale in modo attento ai costi e trasparente, nel rispetto delle leggi e delle normative, gestendo gli istituti di previdenza in modo competente e responsabile, comunicando apertamente sia all'interno che all'esterno, lavorando in modo preciso e organizzando, gestendo e monitorando i processi di investimento in modo professionale. Garantiscono inoltre la sicurezza sociale della popolazione in caso di vecchiaia, decesso e invalidità.

In qualità di gestori di patrimoni previdenziali, i gerenti di cassa pensione sono consapevoli del loro ruolo di responsabilità.

L'esame ha lo scopo di garantire che la previdenza professionale sia gestita da persone competenti, professionalmente esperte e integre, e rappresenti quindi un pilastro sicuro della sicurezza sociale per la popolazione.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza ASIP
- Verband Verwaltungsfachleute für Personalvorsorge VVP

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione d'esame composta da almeno 5 membri e nominata dagli organi responsabili per un periodo di 4 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;

- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data, l'ora e il luogo dell'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento del diploma;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli e prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)².

² La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS **431.012.1**; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso dell'attestato professionale federale di specialista della previdenza in favore del personale o di una qualifica equivalente;
- b) può attestare almeno quattro anni di esperienza professionale pertinente, di cui almeno due anni nell'ambito della previdenza professionale.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di diploma completo.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.13 I candidati sono convocati almeno 20 giorni prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:

- a) il programma dell'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a con sé;
- b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di riconsulenza dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame almeno 10 giorni prima dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 14 giorni prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati, al massimo un perito d'esame può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1. Lavoro di diploma			25%
1.1. Lavoro di diploma	scritto	redatto preliminarmente	
1.2. Colloquio sul lavoro di diploma	Presentazione e discussione	1 h	
2. Competenza gestionale e comunicazione			25%
2.1. Competenza gestionale e comunicazione	scritto	3 h	
2.2. Competenza gestionale e comunicazione	orale	20 min.	
3. Direzione			25%
3.1. Direzione	scritto	3 h	
3.2. Direzione	orale	20 min.	
4. Processo di investimento ed economia			25%
4.1. Processo di investimento ed economia	scritto	3 h	
4.2. Processo di investimento ed economia	orale	20 min.	
	Totale	11 h	

Parte d'esame 1, voce 1.1: Lavoro di diploma

Con il lavoro di diploma i candidati approfondiscono un tema rilevante della previdenza professionale. Il lavoro di diploma deve essere redatto in modo autonomo e appositamente per l'esame finale.

Il lavoro di diploma deve includere i singoli elementi del tema ed essere orientato alla pratica. Deve contenere l'opinione personale del candidato e raccomandazioni concrete. Gli ulteriori requisiti formali e di contenuto sono stabiliti nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

Parte d'esame 1, voce 1.2: Colloquio sul lavoro di diploma

Il colloquio consiste in una presentazione (30 minuti) e una discussione (30 minuti) del lavoro di diploma. Comprende sia domande di comprensione che una verifica delle competenze tecniche, metodologiche e di comunicazione.

Parti d'esame 2-4:

Nelle parti d'esame 2-4 le competenze elencate di seguito sono esaminate in forma scritta e orale secondo il profilo di qualificazione allegato alle direttive inerenti al presente regolamento d'esame. Nello specifico, si tratta delle seguenti parti:

Parte d'esame 2: Competenza gestionale e comunicazione

In questa parte dell'esame i campi di competenza operativa A, B, C, D e L sono soggetti a esame scritto e orale.

Parte d'esame 3: Direzione

In questa parte dell'esame i campi di competenza operativa E, G, H e I sono soggetti a esame scritto e orale.

Parte d'esame 4: Processo di investimento ed economia

In questa parte d'esame i campi di competenza operativa J e F sono soggetti a esame scritto e orale.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media ponderata, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e il rilascio del diploma

6.41 L'esame è superato se:

- a) la nota complessiva è almeno 4.0;
- b) la nota al massimo di una parte dell'esame è inferiore a 4.0;
- c) nessuna nota di una parte di esame è inferiore a 3.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- a) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Gerente di cassa pensione con diploma federale**
- **Pensionskassenleiterin / Pensionskassenleiter mit eidgenössischem Diploma**
- **Gérante de caisses de pension / Gérant de caisses de pension avec diplôme fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Leader of Pension Fund, Advanced Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca del diploma

7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1** L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2** L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive³, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 28 giugno 1993 concernente l'esame professionale superiore di gerente di cassa pensione con diploma federale è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

- 9.21** Chi detiene il diploma federale di gerente di cassa pensione ha il diritto di utilizzare il titolo secondo il punto 7.12. Non vengono rilasciati nuovi diplomi.
- 9.22** I ripetenti in base al regolamento previgente del 28 giugno 1993 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il fine del 2022.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

³ «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Thun,

Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza ASIP

Hanspeter Konrad
Direttore

Daniel Dürri
Membro

Verband Verwaltungsfachleute für Personalvorsorge VVP

Daniela Egli
Presidente

Adrian Brupbacher
Membro

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna,

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua